




Si trasmette copia di tutta la documentazione, sin qui prodotta, attinente lo svolgimento delle procedure elettorali e si ricorda, con l'occasione, che i nostri uffici resteranno chiusi dal 24 dicembre: saranno, dunque, nuovamente a Vostra disposizione a partire dal prossimo 5 gennaio.

Con i saluti più cordiali vi giungano gli auguri più vivi per le prossime festività. 

SEGRETERIA GENERALE

COMUNICATO N. 14

DEL 2 OTTOBRE 2008

Si rende noto che il Consiglio Federale nella riunione del 17 settembre 2008 ha indetto:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 – punto 8 – dello Statuto Federale e dell'art. 66 punto 3 del Regolamento Organico, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per il giorno 14 marzo 2009, per la competenze previste dall'art. 6 – punti 4 e 19 - attinenti alla modifica dello Statuto Federale;

- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 – punto 6 - dello Statuto Federale e dall'art. 65 punto 1 del Regolamento Organico, l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva per il giorno 15 marzo 2009 per il rinnovo delle cariche federali nazionali di cui all'art. 6, comma 18 dello Statuto Federale.

Seguiranno formali lettere di convocazioni nei termini e nelle modalità stabilite dall'art. 6 – punto 9 dello Statuto Federale e dell'art. 66 punti 4, 5 e 6 del Regolamento Organico.

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Cristina Gabriotti

CIRCOLARE ELETTORALE N.1 DEL 15.10.2008

Ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali FCI

A mente dell'art.6 – punto 6) dello Statuto Federale l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche federali per il quadriennio Olimpico 2009/2012, deve svolgersi entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, e la stessa dovrà necessariamente essere preceduta dalle Assemblee Ordinarie Elettive per il rinnovo delle cariche in seno alle Strutture Territoriali della FCI. Tenuto presente che, come già noto, l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è stata indetta dal Consiglio Federale per i giorni 14 – 15 marzo 2009 ad Imola, le citate Assemblee Elettive Ordinarie Territoriali dovranno svolgersi tra l'1.1.2009 ed il 03.03.2009.

Spetta ai Presidenti dei singoli Comitati di stabilire, in ragione delle particolari esigenze locali, il giorno esatto dello svolgimento delle Assemblee, dandone tempestiva comunicazione alla Segreteria Generale, cui si dovrà fare riferimento per eventuali quesiti in merito, ai seguenti recapiti 06/36857344 - 335/6424901 Sig.ra Francesca D'Aniello – 06/36854186 - 335/6425422 Sig. Paolo Pavoni - e-mail elettorale@federciclismo.it.

In tale contesto, la presente circolare rappresenta la descrizione delle norme sancite dai principi statutori federali in materia elettorale, volta a garantire il corretto svolgimento delle Assemblee Elettive Ordinarie Territoriali e la loro legittimità nelle attività procedurali ad esse connesse.

ASSEMBLEE ELETTIVE ORDinarie TERRITORIALI

A) Tempi di svolgimento

L'Assemblea Elettiva Ordinaria Provinciale si svolge allo scadere del mandato, almeno entro il ventesimo giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale e, comunque, tra l'1.01.2009 ed il 21.02.2009.

L'Assemblea Elettiva Ordinaria Regionale dovrà tenersi dopo lo svolgimento di tutte le Assemblee Provinciali di appartenenza territoriale e, comunque, entro il decimo giorno antecedente la data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale, quindi entro il 03.03.2009.

B) Indizione e Convocazione

Le Assemblee Elettive Ordinarie sono indette dal Consiglio dei Comitati interessati che contestualmente provvedono alla nomina della Commissione Verifica Poteri. Esse sono convocate dal Presidente uscente. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva, sul sito federale e sull'Organo Ufficiale della FCI, entro lo stesso termine deve essere inviato con lettera raccomandata o fax o posta elettronica:

per le Assemblee Elettive Ordinarie Provinciali al Comitato Regionale ed alla Segreteria Generale;

per le Assemblee Elettive Ordinarie Regionali ai Comitati Provinciali ed alla Segreteria Generale.

La lettera di convocazione deve contenere:

per le Assemblee Elettive Ordinarie Provinciali

l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento dell'Assemblea stessa, sia in 1^a che in 2^a convocazione che deve avvenire almeno un'ora dopo la prima;

l'ordine del giorno dell'Assemblea che nella fattispecie dovrà prevedere:

la nomina degli Organi Assembleari e della Commissione di Scrutinio;

eventuale discussione ed ammissione, caso per caso, dei Delegati esclusi e segnalati dalla Commissione Verifica Poteri;

l'elezione dei Delegati degli Affiliati, e votazione dei Delegati all'Assemblea Nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori Sportivi;

l'approvazione della relazione sulla gestione del Comitato, presentata da parte del Presidente uscente;

l'elezione (separata) del Presidente del Comitato;

l'elezione dei Consiglieri, in relazione al numero previsto dallo Statuto Federale;

l'indicazione della composizione della Commissione Verifica Poteri e gli orari di insediamento e di funzionamento della stessa;

il termine e le modalità per la presentazione delle candidature sia per quella a Delegato in rappresentanza degli Affiliati in Assemblea Nazionale che per le cariche elettive provinciali;

il termine e le modalità per l'inoltro da parte della Società avente diritto a voto della delega attestante colui che la rappresenterà nell'assemblea.

per le Assemblee Elettive Ordinarie Regionali

l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento dell'Assemblea stessa, sia in 1^a che in 2^a convocazione che deve avvenire almeno un'ora dopo la prima;

l'ordine del giorno dell'Assemblea che nella fattispecie dovrà prevedere:

la nomina degli Organi Assembleari e della Commissione di Scrutinio;

- eventuale discussione ed ammissione, caso per caso, dei Delegati esclusi e segnalati dalla Commissione Verifica Poteri;
- l'approvazione della relazione sulla gestione del Comitato, presentata da parte del Presidente uscente;
- eventuali illustrazioni di programmi presentati dai candidati alla Presidenza;
- l'elezione (separata) del Presidente del Comitato;
- l'elezione dei 2 Vice Presidenti;
- l'elezione dei Consiglieri, in relazione al numero previsto dallo Statuto Federale;
- l'operazione di scrutinio delle schede per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori Sportivi, votate nelle Assemblee Provinciali della regione;
- l'indicazione della composizione della Commissione Verifica Poteri e gli orari di insediamento e di funzionamento della stessa;
- il termine e le modalità per la presentazione delle candidature;
- il termine e le modalità per l'inoltro da parte della Società avente diritto a voto della delega attestante colui che la rappresenterà nell'Assemblea Elettiva.

Nelle province in cui non è stato costituito il Comitato Provinciale, spetta al Coordinatore Provinciale, ai soli fini elettivi dei Delegati all'Assemblea Nazionale, di convocare gli Affiliati aventi diritto al voto, indicati nell'elenco trasmessogli dal Comitato Regionale territoriale di appartenenza, mediante avviso pubblicato sul sito federale e sull'Organo Ufficiale, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea. Copia dell'avviso di cui sopra, che dovrà contenere indicazioni circa l'ora ed il luogo di svolgimento, dovrà essere inviato per conoscenza al Comitato Regionale competente, oltre che alla Segreteria Generale.

Le modalità, le competenze ed i termini di svolgimento delle Assemblee, da parte del Coordinatore Provinciale, sono quelli previsti per le Assemblee Elettive Provinciali.

C) Competenze e adempimenti delle Assemblee Elettive Ordinarie

A livello Provinciale

- nomina degli Organi Assembleari e della Commissione di Scrutinio;
- eventuale discussione ed ammissione, caso per caso, dei Delegati per i quali non si sia pronunciata in modo definitivo la Commissione Verifica Poteri;
- elezione dei Delegati degli Affiliati, e votazione dei Delegati degli Atleti e dei Direttori Sportivi all'Assemblea Nazionale;
- approvazione della relazione sulla gestione del Comitato Provinciale, presentata da parte del Presidente uscente;
- elezione (separata) del Presidente del Comitato Provinciale;
- elezione dei Consiglieri del Comitato Provinciale in relazione al numero previsto dallo Statuto Federale;

A livello Regionale

- nomina degli Organi Assembleari e della Commissione di Scrutinio;
- eventuale discussione ed ammissione, caso per caso, dei Delegati per i quali non si sia pronunciata in modo definitivo la Commissione Verifica Poteri;
- approvazione della relazione sulla gestione del Comitato Regionale, presentata da parte del Presidente uscente;
- elezione (separata) del Presidente del Comitato Regionale;
- elezione dei 2 Vicepresidenti;
- elezione dei Consiglieri del Comitato Regionale in relazione al numero previsto dallo Statuto Federale;
- operazione di scrutinio delle schede per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei

Direttori Sportivi, votate nelle Assemblee Provinciali della regione.

D) Commissione Verifica Poteri (CVP)

La nomina della CVP è di competenza del Consiglio dei Comitati interessati all'Assemblea Elettiva ed è organo della stessa.

Essa è così composta:

- da n.3 a n.5 membri effettivi tra cui n.1 svolge le funzioni di Presidente e n.1 di Segretario;
- da n.2 a più membri supplenti.

Non possono essere componenti della CVP coloro che si sono candidati a cariche elettive, coloro che sono Consiglieri uscenti dei Comitati interessati all'Assemblea, nonché a livello Provinciale coloro che sono candidati a Delegato all'Assemblea Nazionale. Eventuali modifiche nella sua composizione sono attuate dal Consiglio che l'ha nominata, successivamente alla scadenza per la presentazione delle candidature alle cariche elettive.

La Commissione Verifica Poteri dovrà insediarsi all'ora e nel luogo stabiliti dall'Organo che ha disposto la convocazione.

Alla Commissione Verifica Poteri compete:

- l'accertamento degli aventi diritto a voto per l'ammissione all'Assemblea, rimettendo a quest'ultima il pronunciamento definitivo per i casi non definiti dalla Commissione stessa;
- il controllo sull'identità dei Delegati;
- il controllo sulla regolarità delle deleghe.

Nelle Assemblee Elettive Ordinarie Provinciali, al verificarsi dell'ipotesi dell'esercizio del diritto di voto a titolo individuale da parte di Atleti e Direttori Sportivi per l'elezione dei rispettivi Delegati, la Commissione Verifica Poteri deve riscontrare la corrispondenza della tessera con i dati contenuti nel rispettivo elenco e, deve verbalizzare ed annotare, in calce allo stesso elenco, i dati dell'ammesso al voto.

Alla chiusura delle operazioni di verifica il Presidente della Commissione Verifica Poteri consegna al Presidente del Comitato, o al suo sostituto, i dati relativi alla "forza assembleare" presente, nonché l'elenco nominativo degli aventi diritto e dei relativi voti, eventualmente non ammessi all'Assemblea dalla Commissione stessa.

Prima del termine dell'Assemblea la Commissione Verifica Poteri deve consegnare al Presidente dell'Assemblea il verbale, che conterrà:

- il numero totale degli aventi diritto al voto ed il totale dei voti esprimibili, rilevati dagli elenchi inviati a livello Provinciale dal Comitato Regionale e a livello Regionale dalla Segreteria Generale; nei due totali devono essere indicate le eventuali variazioni apportate, che dovranno essere motivate nel verbale;
- il numero degli aventi diritto al voto presenti ed il totale dei voti attribuiti agli stessi;
- il numero degli aventi diritto al voto alla scadenza dell'orario stabilito per la prima e la seconda convocazione

E) Requisiti e modalità per la presentazione delle candidature Candidature per l'elezione di Delegato in rappresentanza degli Affiliati, degli Atleti e dei Direttori Sportivi all'Assemblea Nazionale

Non possono ricoprire l'incarico di Delegati all'Assemblea Nazionale i componenti in carica del Consiglio Federale, degli Organi di Giustizia e Disciplina Nazionali e Regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti ed i Presidenti dei Comitati Regionali ed i candidati alle cariche elettive nazionali.

Le candidature a delegato può essere presentata per una sola delle tre componenti Affiliati, Atleti e Direttori Sportivi.

- Per la candidatura di Delegato in rappresentanza degli Affiliati all'Assemblea Nazionale la domanda deve essere inviata entro il

decimo giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea con lettera raccomandata, anticipandola via fax, al Comitato Provinciale ed al Comitato Regionale e dovrà essere debitamente sottoscritta dall'interessato, dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Affiliato. Ogni Affiliato potrà proporre un solo nominativo facente parte del proprio direttivo Societario.

Per la candidatura di Delegato in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori Sportivi all'Assemblea Nazionale, ogni Atleta e Direttore Sportivo maggiorenne avente diritto a voto potrà proporre la propria candidatura, che dovrà essere debitamente sottoscritta dall'interessato ed inviata con lettera raccomandata, anticipandola via fax, al Comitato Provinciale di appartenenza ed al Comitato Regionale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prima Assemblea Provinciale della Regione.

Per essere candidati a Delegato in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori Sportivi all'Assemblea Nazionale, Il Comitato Provinciale di appartenenza, ai fini della candidatura stessa, è quello nel quale ha sede l'Affiliato e per il quale l'Atleta o il Direttore sportivo risulta essere tesserato alla data del 31 ottobre antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva. Le candidature sono presentate a titolo individuale.

Il Comitato Regionale territoriale di appartenenza, deve emettere apposito comunicato indicante il termine di scadenza per la presentazione delle candidature per l'elezione a Delegato degli Atleti e dei Direttori Sportivi, che deve corrispondere al decimo giorno antecedente la data della prima Assemblea Provinciale che si svolge nella regione.

Candidature per l'elezione di Presidente Provinciale/Regionale, di Vice Presidente Regionale e di Consigliere Provinciale/Regionale

Per ciascuna Assemblea Elettiva è consentita la presentazione di una sola candidatura e tutti i candidati, al momento della presentazione della candidatura, che dovrà pervenire a mezzo raccomandata ed anticipata via fax, devono essere in possesso della tessera federale valida per l'anno di svolgimento dell'Assemblea Elettiva.

Per le elezioni dell'Assemblea Elettiva Provinciale la domanda di candidatura deve essere inviata presso il Comitato Provinciale FCI interessato e al Comitato Regionale di appartenenza, mentre per quella relativa all'Assemblea Elettiva Regionale, questa deve essere inviata presso il Comitato Regionale FCI interessato e alla Segreteria Generale FCI, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della rispettiva Assemblea Elettiva stessa, pena la loro irricevibilità.

Inoltre, esse dovranno:

- essere redatte in forma scritta con firma autografa in originale;
- contenere il riferimento alla carica per cui ci si intende candidare;
- essere complete, oltre che dei dati anagrafici, anche dell'indicazione del numero della tessera federale e la relativa qualifica ricoperta;
- essere complete di dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 28 e 29 dello Statuto Federale.

Si rammenta che per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi del Presidente uscente che si presenta candidato, il computo dei mandati si effettua a seguito delle elezioni del Presidente del CONI e della Giunta Nazionale del CONI, avvenute in data 19 maggio 2005.

Tutte le candidature dovranno essere rese pubbliche almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea tramite il sito federale e l'Organo Ufficiale della FCI. I candidati alla presidenza del Comitato Regionale, all'atto della candidatura, sono tenuti a presentare i relativi programmi, che saranno resi

pubblici unitamente alle candidature stesse tramite il sito federale e l'Organo Ufficiale FCI.

Nell'impossibilità di riconvocare l'Assemblea prima dello svolgimento di quella Nazionale, il Presidente del Comitato Regionale incarica la Commissione Scrutinio di procedere, in sede pubblica opportunamente segnalata con comunicato ufficiale, allo spoglio delle schede votate nelle Assemblee Provinciali relative all'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori Sportivi.

F) Procedure di verifica delle candidature

Al termine della presentazione delle candidature, il Comitato Regionale, provvede ad inoltrare le stesse a mezzo fax alla Commissione Nazionale Elettorale che ne verifica l'ammissibilità e provvede, in prima istanza, ad accertarne eventuali casi di esclusione, che riguarderanno quelle candidature ritenute non valide per:

- dati anagrafici incompleti;
- mancata indicazione dell'unica carica elettiva per la quale si pone la candidatura;
- mancata dichiarazione di non possedere alcuno dei motivi di incompatibilità sanciti dall'art.28;
- mancata dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall'art.29 dello Statuto Federale;
- mancata dichiarazione del possesso di una tessera federale valida per l'anno di svolgimento dell'Assemblea Elettiva di riferimento.

La Commissione Elettore Nazionale, al termine delle operazioni di verifica e cioè entro le 48 ore dalla ricezione delle candidature, provvede ad inviare, a mezzo fax o telegramma la propria decisione circa l'ammissibilità o meno direttamente agli interessati, dandone informazione, a mezzo comunicato alla Segreteria Generale e al Comitato Regionale di competenza nell'ambito territoriale di svolgimento dell'Assemblea Elettiva, che dovrà essere contestualmente pubblicato sul sito federale e sull'Organo Ufficiale FCI.

Qualora al termine dei propri lavori, la Commissione Elettorale accertasse che il numero delle candidature presentate e dichiarate ammissibili risulta inferiore al numero previsto per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati interessati all'Assemblea, provvederà a darne immediata informazione, che dovranno procedere alla convocazione di una nuova Assemblea Elettiva Ordinaria, da convocarsi entro 60 giorni e tenersi entro i successivi 30, da parte del consiglio uscente che resta in carica per l'ordinaria amministrazione.

Spetta alla Corte Federale decidere in via definitiva sui ricorsi in merito alla legittimità delle candidature avanzate nelle Assemblee elettive di ogni ordine e grado, deliberata dalla Commissione Elettorale.

G) Deleghe

Le Società aventi diritto a voto troveranno i moduli di delega in allegato alla lettera di convocazione e nel merito viene precisato quanto segue:

A livello Provinciale

Il Presidente che rappresenterà direttamente le Società aventi diritto a voto deve far pervenire la propria dichiarazione nei modi e nei tempi di seguito indicati:

- dovrà essere redatta per iscritto in duplice copia e con suo timbro e sua firma autografa;
- una copia dovrà pervenire al Comitato interessato all'Assemblea, almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva, tenendo altresì conto dell'orario riportato sull'avviso di convocazione. E' tuttavia consentito

l'utilizzo del fax, purché alla copia così trasmessa sia dato seguito all'invio del documento in originale;

una copia dovrà essere presentata alla Commissione Verifica Poteri il giorno dell'Assemblea.

Inoltre, il Presidente della Società avente diritto a voto può rilasciare delega a favore di un componente del Consiglio Direttivo nei modi e nei tempi di seguito indicati:

dovrà essere redatta per iscritto in duplice copia a firma autografa e timbrata dal Presidente;

una copia dovrà pervenire al Comitato interessato all'Assemblea, almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva, tenendo altresì conto dell'orario riportato sull'avviso di convocazione. E' tuttavia consentito l'utilizzo del fax, purché alla copia così trasmessa sia dato seguito all'invio del documento in originale;

una copia dovrà essere presentata alla Commissione Verifica Poteri il giorno dell'Assemblea da colui che rappresenterà per delega la Società.

Non sono ammesse deleghe aggiuntive.

A livello Regionale

Il Presidente che rappresenterà direttamente le Società aventi diritto a voto deve far pervenire la propria dichiarazione nei modi e nei tempi di seguito indicati:

dovrà essere redatta per iscritto in duplice copia e con suo timbro e sua firma autografa;

una copia dovrà pervenire al Comitato interessato all'Assemblea, almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva, tenendo altresì conto dell'orario riportato sull'avviso di convocazione. E' tuttavia consentito l'utilizzo del fax, purché alla copia così trasmessa sia dato seguito all'invio del documento in originale;

una copia dovrà essere presentata alla Commissione Verifica Poteri il giorno dell'Assemblea.

Inoltre, il Presidente della Società avente diritto a voto può rilasciare delega a favore di un componente del Consiglio Direttivo nei modi e nei tempi di seguito indicati:

dovrà essere redatta per iscritto in duplice copia a firma autografa e timbrata dal Presidente;

una copia dovrà pervenire al Comitato interessato all'Assemblea, almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva, tenendo altresì conto dell'orario riportato sull'avviso di convocazione. E' tuttavia consentito l'utilizzo del fax, purché alla copia così trasmessa sia dato seguito all'invio del documento in originale;

una copia dovrà essere presentata alla Commissione Verifica Poteri il giorno dell'Assemblea da colui che rappresenterà per delega la Società. Ciascun delegato potrà essere portatore di una delega aggiuntiva oltre la propria tra i diversi soggetti appartenenti alla stessa Regione, e per essere considerate valide devono pervenire nei modi e nei tempi di seguito indicati:

dovrà essere redatta per iscritto in duplice copia a firma autografa e timbrata dal Presidente;

una copia dovrà pervenire al Comitato interessato all'Assemblea, almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva, tenendo altresì conto dell'orario riportato sull'avviso di convocazione. E' tuttavia consentito l'utilizzo del fax, purché alla copia così trasmessa sia dato seguito all'invio del documento in originale;

una copia dovrà essere presentata alla Commissione Verifica Poteri il giorno dell'Assemblea da colui che rappresenterà per delega la Società. Al Vice Presidente della Società avente diritto a voto non è permesso autodelegarsi. Le deleghe aggiuntive

mantengono il valore (quello della Società delegante), risultante dagli elenchi federali.

H) Diritto a voto (Elettorato attivo)

Per l'elezione degli Organi direttivi dei Comitati Provinciali e Regionali. Ai sensi dell'art. 11) comma 1 dello Statuto Federale, hanno diritto di voto le Società che alla data della celebrazione dell'Assemblea Elettiva hanno maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi purché nella stagione agonistica precedente abbiano svolto, con carattere continuativo, attività agonistica avendo tesserato Atleti che abbiano partecipato, in tale stagione agonistica, a manifestazioni e gare iscritte nei calendari ufficiali della Federazione o abbiano svolto attività anche meramente organizzativa.

Ogni Affiliato che partecipa all'Assemblea, per effetto di quanto sopra, avrà diritto ad un voto.

Per la determinazione dei voti aggiuntivi spettanti ad ogni singolo Affiliato, gli elenchi riportanti i voti attribuiti a ciascuno, faranno riferimento ai dati risultanti al termine (31 ottobre) della stagione agonistica antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea.

Avverso l'eventuale non attribuzione agli Affiliati del voto può essere presentata osservazione per il riesame alla Segreteria Generale della FCI che si pronuncerà entro 24 ore dall'istanza stessa e avverso quest'ultima decisione è possibile presentare ricorso alla Corte Federale per il pronunciamento definitivo, che dovrà essere comunicato all'affiliato in tempo utile per adempiere alle procedure precedenti l'assemblea.

Gli Atleti e i Direttori Sportivi hanno diritto all'espressione del voto nelle sole Assemblee in cui si vota per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale.

L'elenco degli aventi diritto a voto, riportante anche il numero dei voti attribuiti a ciascun affiliato, deve essere reso pubblico nella sede del Comitato interessato all'Assemblea Elettiva, almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea stessa.

Per l'elezione dei Delegati degli Affiliati, dei Delegati degli Atleti e dei Direttori Sportivi all'Assemblea Nazionale.

Per l'elezione dei rispettivi Delegati alla Assemblea nazionale hanno diritto a voto gli Affiliati della provincia in possesso dei requisiti elencati nello Statuto.

Acquisiscono parimenti il diritto a voto a titolo individuale tutti gli Atleti e tutti i Direttori Sportivi, se in possesso dei relativi requisiti previsti dallo Statuto, a condizione che presentino la tessera in corso di validità per la categoria di appartenenza e per l'anno di svolgimento dell'assemblea, anche se rilasciata da un Comitato Regionale diverso da quello di appartenenza al 31 ottobre precedente.

L'Ufficio Tesseramento federale, al 31 ottobre dell'anno precedente la data di celebrazione della assemblea, provvede a compilare gli elenchi nominativi degli aventi diritto a voto nelle rispettive categorie.

Hanno diritto al voto gli Atleti ed i Direttori Sportivi regolarmente tesserati alla data dell'Assemblea Provinciale, anche in province diverse. Nel caso in cui non risultino compresi negli elenchi nominativi delle categorie in questione, deve far fede la tessera presentata alla Commissione Verifica Poteri nominata per l'Assemblea Provinciale. Il diritto a voto per l'elezione a delegato in rappresentanza degli Atleti è riconosciuto agli Atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività alla data di svolgimento dell'Assemblea, come indicato dall'art. 3 – comma 6 – lettera a) dello Statuto Federale.

I) Diritto di partecipazione

Le Società che non hanno maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi possono partecipare come auditori

all'Assemblea Elettiva, purché in regola con l'affiliazione dell'anno in cui si svolge l'Assemblea Elettiva, e senza diritto di voto.

A livello Regionale hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Comitati Provinciali di appartenenza territoriale, ed è facoltà del Presidente Regionale invitare ai lavori assembleari i Presidenti ed i componenti delle strutture e delle commissioni Regionali, nonché persone la cui presenza possa costituire prestigio per l'assemblea stessa.

J) Validità costitutiva delle Assemblee Elettive Ordinarie

L'Assemblea Elettiva Ordinaria si intenderà validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% degli aventi diritto a voto, ed in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto presenti in Assemblea.

La sussistenza del quorum costitutivo va verificata a cura della Commissione Verifica Poteri allo scadere dell'orario stabilito per la prima convocazione dell'Assemblea Elettiva e, in caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, la Commissione Verifica Poteri continuerà lo svolgimento dei propri compiti fino all'orario fissato per la seconda convocazione dell'Assemblea stessa.

Il Presidente della Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare al Presidente del Comitato interessato all'Assemblea il verbale riassuntivo delle operazioni svolte, in conformità di quanto stabilito nel punto riguardante le competenze della stessa.

Nel caso di mancato raggiungimento del quorum previsto per lo svolgimento dell'Assemblea, il Presidente del Comitato interessato all'Assemblea o suo legittimo sostituto, ne informerà gli aventi diritto a voto, riuniti nella sala di effettuazione dell'Assemblea.

K) Apertura dell'Assemblea Elettiva Ordinaria

L'Assemblea Elettiva è presieduta, fino al momento dell'elezione degli Organi Assembleari dal Presidente uscente del Comitato interessato all'Assemblea Elettiva o da colui che, in base alle norme statutarie, lo sostituisce.

Colui che presiede temporaneamente l'Assemblea legge il verbale della Commissione Verifica Poteri e, verificata la validità dell'Assemblea, provvede alla costituzione degli Organi Assembleari e della Commissione di Scrutinio.

Il Collegio di Presidenza può essere composto sia da Delegati sia da altre persone comunque appartenenti alla F.C.I., od al CONI, mentre la Commissione di Scrutinio deve essere formata da soli Delegati con esclusione dei candidati.

Inoltre:

A livello Provinciale

Qualora si riscontri un insufficiente numero di candidature alle cariche elettive, tale da non garantire la costituzione ed il funzionamento dei relativi organi provinciali, l'Assemblea prosegue i suoi lavori unicamente per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale e per gli eventuali altri argomenti all'ordine del giorno.

A livello Regionale

Qualora si riscontri un insufficiente numero di candidature alle cariche elettive, tale da non garantire la costituzione ed il funzionamento dei relativi organi regionali, l'Assemblea prosegue i suoi lavori unicamente per gli eventuali altri argomenti all'ordine del giorno. In tale ipotesi, il Presidente del Comitato Regionale incarica la Commissione Scrutinio nominata dal Consiglio Regionale, di procedere in sede pubblica opportunamente segnalata con comunicato ufficiale, allo spoglio delle schede votate nelle Assemblee Provinciali relative

all'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori Sportivi.

L) Doveri degli Organi Assembleari

Al Presidente dell'Assemblea spetta presiedere la stessa, e in particolare:

- Regolare lo svolgimento delle discussioni;
- Decidere i tempi di durata degli interventi;
- dichiarare l'ammissione o meno delle mozioni e degli emendamenti, potendoli accorpate e metterli in votazione;
- proclamare gli eletti;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea, unitamente ai componenti del Collegio di Presidenza.

Oltre al verbale deve sottoscrivere tutti gli atti inerenti l'Assemblea.

Al Vice Presidente spetta il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento.

Al Segretario spetta redigere il verbale dell'Assemblea.

La Commissione di Scrutinio provvede:

A livello Provinciale

spoglio delle schede relative alle votazioni dei Delegati in rappresentanza degli Affiliati all'Assemblea Nazionale, e quelle per il rinnovo delle cariche elettive del Presidente e del Consiglio Provinciale.

A livello Regionale

provvede allo spoglio delle schede relative alle per il rinnovo delle cariche elettive del Presidente e del Consiglio Regionale e, successivamente, provvede allo scrutinio delle schede di votazione contenute nelle urne inviate dai Comitati Provinciali relative ai Delegati all'Assemblea Nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori Sportivi.

M) Procedure di votazione e maggioranze elettive

Per le elezioni devono essere disposte tante urne quante sono le votazioni da effettuare e sufficienti cabine elettorali che garantiscano la segretezza e riservatezza delle operazioni di voto. In prossimità delle cabine è affisso in modo visibile un elenco indicante, per ogni carica, il cognome e nome dei candidati.

Elezione di Delegati Provinciali in rappresentanza degli Affiliati all'Assemblea Nazionale

A ciascun Comitato Provinciale viene assegnato un numero di Delegati degli Affiliati in ragione di un delegato ogni 15 voti, con un minimo di un delegato nel caso in cui il totale dei voti spettanti alla provincia per l'attività svolta dei rispettivi Affiliati, risulti inferiore a tale quoziente.

Gli eventuali resti verranno recuperati ed assegnati come stabilito dallo Statuto.

Il Comitato Provinciale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature degli Affiliati, provvede a predisporre la scheda di votazione sulla quale saranno riportati i nominativi dei candidati, le cui candidature risultino essere state dichiarate legittime dalla Commissione Nazionale Elettorale, in ordine alfabetico, recante a fianco di ciascun nominativo una casella sulla quale esprimere il voto. In calce alla suddetta scheda deve essere inserito un avviso che "a pena di nullità della scheda non possono essere espresse pi di X preferenze". Naturalmente "X" deve essere sostituito con il numero corrispondente:

- 1 nelle province che devono eleggere uno o due Delegati;
- 2 nelle province che devono eleggere tre Delegati;
- numero pari ai 2/3, arrotondato per eccesso, del numero assegnato alla provincia, qualora i Delegati da eleggere siano in numero superiore a tre.

I Delegati degli Affiliati sono eletti dai rappresentanti degli Affiliati aventi diritto al voto, presenti in Assemblea.

Lo spoglio delle schede avviene in sede di Assemblea Provinciale a cura della Commissione di Scrutinio.

Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze, in caso di parità si ha riguardo alla anzianità anagrafica.

Votazione dei Delegati degli Atleti e dei Direttori Sportivi all'Assemblea Nazionale Il numero dei Delegati all'Assemblea nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori Sportivi é calcolato dalla Segreteria Generale ai sensi dell'art. 7 comma 1 dello Statuto Federale.

Le elezioni dei Delegati degli Atleti e dei Direttori Sportivi si effettuano su lista Regionale, votata nelle Assemblee Provinciali.

Il Comitato Regionale, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature a Delegato in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori Sportivi, provvede a predisporre le due rispettive schede di votazione, riportanti in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati della regione all'elezione a Delegato degli Atleti e dei Direttori Sportivi con, a fianco di ciascun nominativo, una casella occorrente per l'espressione di voto.

In calce a tali schede deve essere inserito un avviso che: "a pena di nullità della scheda non può essere espressa più di una preferenza".

Le operazioni di voto devono svolgersi nel corso dell'Assemblea Provinciale e si concludono al termine della stessa. Le urne contenenti le schede votate dagli Atleti e dai Direttori Sportivi devono essere sigillate ed inviate al Comitato Regionale che le custodirà sino al termine dell'ultima Assemblea Provinciale tenutasi nella Regione. Lo spoglio dovrà effettuarsi nel corso dell'Assemblea Regionale o in sede pubblica diversa, da parte della Commissione di Scrutinio Regionale, appositamente nominata dal Consiglio Regionale competente.

Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze, in caso di parità si ha riguardo alla anzianità anagrafica.

I candidati di ciascuna delle tre categorie degli aventi diritto al voto che seguiranno nell'ordine, quali non eletti, costituiranno i Delegati supplenti. Essi parteciperanno all'Assemblea Nazionale in sostituzione dei Delegati eletti che eventualmente rinuncino o non possano partecipare all'Assemblea Nazionale.

I rispettivi Comitati Regionali informeranno per iscritto delle sostituzioni adottate la Commissione Verifica Poteri nominata per l'Assemblea Nazionale.

Avverso l'elezione dei Delegati degli Affiliati, degli Atleti e dei Direttori Sportivi alle Assemblee Regionali, è ammesso ricorso in via definitiva alla Corte Federale, in conformità di quanto stabilito dall'art. 34 – comma 3 dello Statuto Federale.

Il ricorso degli aventi diritto dovrà essere presentato a mezzo raccomandata A.R. alla Corte Federale entro le ore 12 del terzo giorno successivo allo svolgimento della relativa Assemblea Elettiva Provinciale o Regionale o dell'effettuazione dello spoglio delle schede.

Elezioni del Presidente Provinciale e Regionale

Devono essere predisposte schede elettorali contenenti in ordine alfabetico i nominativi dei candidati con a fianco di ciascuno di essi una casella per l'espressione del voto.

Le schede devono essere preventivamente siglate dalla Commissione di Scrutinio.

In calce a ciascuna scheda deve essere riportato l'avviso "a pena di nullità della scheda non può essere espressa più di una preferenza".

Ad ogni delegato avente diritto a voto ammesso all'Assemblea, deve essere consegnato un numero di schede pari al numero di

voti che dovrà esprimere in relazione alle Società che rappresenta, risultante dal verbale della CVP.

Viene eletto Presidente di Comitato Provinciale e/o Regionale colui che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dall'Assemblea sia nella prima che nelle successive votazioni.

Elezione dei Vice Presidenti del Comitato Regionale. Devono essere predisposte schede elettorali contenenti in ordine alfabetico i nominativi dei candidati con a fianco di ciascuno di essi una casella per l'espressione del voto.

Le schede devono essere preventivamente siglate dalla Commissione di Scrutinio.

In calce a ciascuna scheda deve essere riportato l'avviso "a pena di nullità della scheda non possono essere espresse più di 2 preferenze".

Ad ogni delegato avente diritto a voto ammesso all'Assemblea, deve essere consegnato un numero di schede pari al numero di voti che dovrà esprimere in relazione alle Società che rappresenta, risultante dal verbale della CVP.

Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

Elezione dei Consiglieri Provinciali e Regionali

Devono essere predisposte schede elettorali contenenti in ordine alfabetico i nominativi dei candidati con a fianco di ciascuno di essi una casella per l'espressione del voto.

Le schede devono essere preventivamente siglate dalla Commissione di Scrutinio.

In calce a ciascuna scheda deve essere riportato l'avviso "a pena di nullità della scheda non possono essere espresse più di X preferenze".

Ad ogni delegato avente diritto a voto ammesso all'Assemblea, deve essere consegnato un numero di schede pari al numero di voti che dovrà esprimere in relazione alle Società che rappresenta, risultante dal verbale della CVP.

Il sistema della votazione prevede X preferenze (l'incognita X rappresenta il numero corrispondente alla metà più uno, arrotondato per difetto, dei Consiglieri da eleggere).

Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

N) Adempimenti successivi alle Assemblee Elettive

Il verbale, firmato dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario dell'Assemblea, a livello Provinciale deve essere inviato entro cinque giorni successivi al Comitato Regionale e conservato in copia agli atti del Comitato Provinciale, a livello Regionale deve essere redatto entro cinque giorni in duplice esemplare, ed immediatamente trasmesso alla Segreteria Generale e custodito in originale agli atti del Comitato Regionale.

Devono essere allegati al predetto verbale:

- elenco degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, sottoscritti dalla Commissione Verifica Poteri;
- verbale della Commissione Verifica Poteri;
- verbali della Commissione di Scrutinio delle relative votazioni effettuate nell'ambito dell'Assemblea Elettiva Ordinaria di riferimento.

Assemblea Elettiva Ordinaria per le Province Autonome di Trento e Bolzano

Per le Province Autonome di Trento e Bolzano si applica quanto disposto per le Assemblee Elettive Ordinarie Regionali, ma con le modalità di partecipazione dei Delegati fissate per le Assemblee Elettive Ordinarie Provinciali ove non é ammesso il rilascio di deleghe aggiuntive. In tali Assemblee dovranno essere eletti i Delegati all'Assemblea Nazionale in rappresentanza di tutte le componenti. Precisazioni relative alla fase organizzativa delle Assemblee Elettive Ordinarie Nel corso delle Assemblee Elettive

possono prendere la parola, per le dichiarazioni di voto, solo i candidati. Spetta comunque al Presidente dell'Assemblea concedere o meno la parola per altri interventi. Tutte le attività legate alla procedure elettorali devono essere espletate in conformità della legge e secondo la normativa federale, nel rispetto della trasparenza delle informazioni, della legittimità formale e sostanziale e della chiarezza e veridicità.

Trattamento dei dati sensibili

Tutte le fasi sopra descritte inerenti le Assemblee Elettive Ordinarie, dovranno essere espletate nel pieno rispetto della Legge 196/03.

La presente sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito federale e sull'Organo Ufficiale "Il Mondo del Ciclismo" e dovrà essere affissa all'Albo Ufficiale dei Comitati Provinciali e Regionali. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

CIRCOLARE ELETTORALE N.2 DELL'01.12.2008

Ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali FCI

Si informa che nella riunione del 27 novembre 2008, il Consiglio Federale ha confermato per il giorno 14 marzo 2009 lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria per la modifica dello Statuto Federale e per il giorno 15 marzo 2009 quello dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, pertanto, le Assemblee Elettive Ordinarie Provinciali dovranno svolgersi tra l'1.1.2009 ed il 22.02.2009 e le Assemblee Elettive Ordinarie Regionali entro il 04.03.2009. Inoltre, si riportano qui di seguito le interpretazioni rese, ai sensi della normativa statutaria, dalla Corte Federale con comunicato n. 4 del 31/10/08 trasmesso alla Segreteria Generale in data 25/11/08, ai quesiti posti dalla Commissione Nazionale Elettorale e dall'Ufficio Tesseramento in relazione alle vigenti norme elettorali:

COMMISSIONE NAZIONALE ELETTORALE

A) Qualora il numero delle candidature presentate per le cariche federali a livello nazionale, dovesse risultare inferiore a quello necessario per la costituzione degli organi da eleggere: la Corte Federale, nel rilevare che al verificarsi di tale condizione non è prevista una norma statutaria e regolamentare atta a definirne le modalità di prosecuzione, ritiene che nel caso in cui la Commissione Nazionale Elettorale, al termine delle competenti attività di verifica delle candidature pervenute, dovesse evidenziare il sussistere di candidature in un numero inferiore a quello previsto per la costituzione del Consiglio Federale, per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'elezione della Corte Federale e della Commissione d'Appello Federale, questa dovrà darne comunicazione scritta al Presidente Federale per l'indizione di una nuova Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale.

B) Qualora si dovesse riscontrare un insufficiente numero di candidature alle cariche elettive per la costituzione degli organi provinciali: la Corte Federale ritiene che, così come è già disciplinato dall'art. 48 del Regolamento Organico, l'Assemblea Provinciale dovrà proseguire i suoi lavori unicamente per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale e per gli eventuali argomenti all'ordine del giorno".

C) Rilevato che all'art. 7- comma 1 dello Statuto Federale e all'art. 69 - comma 2 del Regolamento Organico, viene omessa la procedura che i Comitati Regionali ed i Comitati Provinciali di Trento e Bolzano dovranno applicare in caso di mancato raggiungimento dei quozienti richiesti per l'attribuzione del numero minimo di delegati per le tre componenti dell'Assemblea Nazionale: la Corte Federale osserva che, in caso di mancato raggiungimento dei quozienti richiesti per l'attribuzione del numero minimo di delegati per le componenti dell'Assemblea Nazionale, i Comitati Regionali ed i Comitati Provinciali di Trento e

Bolzano, al fine di garantire un criterio democratico per l'individuazione dei delegati, dovranno seguire la scelta da parte degli affiliati con il metodo elettivo.

D) Al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 8 - comma 7 dello Statuto Federale che stabilisce che non possono essere nominati componenti delle commissioni di verifica poteri i candidati alle cariche elettive delle rispettive assemblee: la Corte Federale ritiene che nell'ambito delle attività di verifica delle candidature pervenute, sussista la competenza della Commissione Nazionale Elettorale, di riscontrare l'eventuale condizione di incompatibilità insorta per quei soggetti che, nominati componenti della Commissione Verifica Poteri, al termine della presentazione delle candidature siano risultati candidati alla cariche elettive delle rispettive assemblee, e di informarne i Comitati interessati per la competente modifica della Commissione Verifica Poteri nella sua composizione.

E) Per maggiore chiarezza e a completamento della norma di cui all'art. 53 – punto 8 – del R.O che rimanda alle disposizioni stabilite per le Assemblee Provinciali relativamente alle procedure da seguire in caso di insufficiente numero di candidature per la costituzione degli organi regionali: la Corte Federale ribadisce il rispetto di quanto stabilito in materia dall'art. 62 – punto 1 letta j) e pertanto, nel caso in cui non si dovesse procedere allo svolgimento dell'Assemblea Regionale, lo spoglio delle schede degli Atleti e Direttori Sportivi eletti in Assemblea Provinciale, questo deve avvenire in sede pubblica opportunamente segnalata con comunicato ufficiale, da parte della Commissione di scrutinio regionale all'uopo nominata dal Consiglio Regionale.

F) Rilevato che l'articolo 64 - comma 1 del Regolamento Organico, prevede che "i Presidenti Provinciali possano partecipare all'Assemblea Elettiva Regionale senza diritto di voto", e che, sottintende, quindi, quanto sancito in proposito dall'art. 9 – comma 3 dello Statuto Federale che "Partecipano alle assemblee regionali, con diritto di intervento, i Presidenti dei Comitati Provinciali": la Corte Federale ritiene che i Presidenti di Comitati Provinciali possano partecipare all'Assemblea Elettiva Regionale con il solo diritto di intervento, così come sancito dall'art. 9 – comma 3 – dello Statuto Federale.

G) Rilevato che l'articolo 6 - comma 12 dello Statuto stabilisce che per l'elezione del Presidente Federale è richiesta la maggioranza assoluta nella prima votazione ed in tutte quelle successive e che in materia l'articolo 74 – comma 1 – del Regolamento Organico, si limita a stabilire l'obbligo della maggioranza assoluta, tralasciando il rispetto di quanto imposto dalla suindicata norma statutaria: La Corte Federale precisa che a quanto stabilito dall'art. 74 – comma 1 del Regolamento Organico venga data applicazione la norma di cui all'art. 6 – comma 12 – dello Statuto Federale che prevede la maggioranza assoluta per l'elezione del Presidente Federale in prima convocazione ed in tutte quelle successive.

H) Tenuto conto che l'articolo 6 - comma 19 dello Statuto stabilisce che gli altri argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, oltre quelli proposti dal Consiglio Federale, devono essere formulati dagli aventi diritto a voto, secondo la procedura stabilita dal Regolamento Organico e che, invece, all'articolo 66 - comma 4 del Regolamento Organico e all'art. 72 - comma 2 del medesimo Regolamento, si rimanda in materia alla suindicata norma statutaria: La Corte Federale evidenzia che ai sensi dell'art.34 – comma 4 - del Regolamento Organico, in relazione alle proposte di modifica dello Statuto Federale da parte degli aventi diritto a voto, questi hanno facoltà di proporre l'inserimento di argomenti di discussione all'ordine

del giorno dell'Assemblea Straordinaria, presentando richiesta scritta al Segretario Generale, entro il termine massimo di venti giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

I) Valutato che l'art. 60 – comma 2 del R.O. indica che le modalità e i termini di presentazione delle candidature alle cariche elettive regionali sono in analogia a quanto previsto a livello provinciale; visto che l'art. 30 – punto 2 - dello Statuto Federale stabilisce che le candidature alle cariche elettive a livello nazionale e regionale devono pervenire entro i termini stabiliti, pena la loro irricevibilità ; rilevato che all'art. 30 – punto 3 – comma 2 – per le candidature a livello provinciale non viene dettato il rispetto dei termini di presentazione delle stesse “pena la loro irricevibilità”. La Corte Federale esprime che per analogia, in relazione al rispetto delle presentazioni delle candidature a livello provinciale venga data applicazione quanto previsto per quelle a livello nazionale e regionale, di cui al citato art. 30 – punto 2.

J) Rilevato che l'articolo 10 - comma 4 – dello Statuto Federale dispone che l'avviso di convocazione delle Assemblee Provinciali debba essere inviata con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica ai Comitati Regionali ed alla Segreteria Generale e che all'art. 36 del Regolamento Organico, viene indicata la sola modalità di invio cioè “anche a mezzo posta elettronica”: La Corte Federale, precisa che in relazione a quanto previsto dall'art.36 – comma 2 – del Regolamento Organico, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Elettiva Provinciale deve essere inviato al Comitato Regionale territorialmente competente ed alla Segreteria Generale anche a mezzo posta elettronica a seguito dell'inoltro dello stesso a mezzo raccomandata, così come previsto dall'art. 10 - punto 4 – dello Statuto Federale.

UFFICIO TESSERAMENTO

1) A chiarimento di quanto stabilito dall'art. 7 – comma 1 – dello Statuto Federale: la Corte Federale ritiene che, i delegati per le componenti di atleti e tecnici dovranno essere distribuiti in modo che non venga alterata la forza assembleare delle due componenti calcolata percentualmente sulla base del numero dei delegati degli affiliati. A questo scopo si procede nel seguente modo:

- Si distribuisce un delegato per ogni regione in modo che sia salvaguardato il principio di massima democraticità contenuto nell'ultimo capoverso del comma 1 art. 7

- Si distribuiscono i delegati rimanenti secondo questa formula

- Si divide il numero degli aventi diritto a voto per il numero dei delegati da distribuire ed il quoziente ottenuto rappresenta il numero di tesserati necessari per aver attribuito un delegato

- Per ogni regione si divide il numero degli aventi diritto a voto per risultato dell'operazione precedente ed il quoziente ottenuto è il numero di delegati attribuito ad ogni regione

- Si calcola il resto dell'operazione precedente e si attribuiscono gli eventuali delegati restanti alle regioni con maggior numero di resti

In pratica: X = tesserati necessari per l'attribuzione di un delegato
Y = numero delegati attribuito ad ogni regione

R = Resti

X = quoziente(aventi diritto a voto nazionali / numero dei delegati da distribuire)

Y = quoziente(aventi diritto a voto regionali / X)

R = resto(aventi diritto a voto regionali / X)

2) Tenuto conto delle imprescindibili esigenze tecniche della Segreteria Generale per la determinazione della forza assembleare, prima che si svolgano le Assemblee Provinciali, ritenuto che il termine iniziale per l'affiliazione delle società viene determinato dalla data di ratifica del Consiglio Federale;

visto che a norma dello Statuto vigente, la data di riferimento per acquisire il requisito dell'anzianità non possa che essere la data dello svolgimento dell'Assemblea Provinciale, la Corte ritiene nella fattispecie (rinnovo elettivo 14-15 marzo 2009) che debbano considerarsi come aventi diritto alla legittimazione attiva, tutte le società che maturano l'anzianità prevista (12 mesi), entro e non oltre il 21 febbraio 2009, essendo la data ultima in cui possono e debbono svolgersi tutte le Assemblee Provinciali.

3) Rilevato che è di fondamentale importanza portare a chiarimento della normativa vigente:

- se gli aventi diritto a voto rilevati al 31 ottobre sono tutti gli atleti tesserati nelle categorie previste che, alla data del 31 ottobre, siano già maggiorenni;

- se le candidature possono essere avanzate solo dagli appartenenti a detto elenco e quindi non sia candidabile l'atleta che compie 18 anni in data successiva al 31 ottobre anche se antecedente alla di svolgimento dell'assemblea;

- se l'atleta che compie 18 anni in data precedente allo svolgimento dell'assemblea (purché già tesserato prima del 31 ottobre) possa comunque essere ammesso a votare previa verifica delle condizioni (tesseramento e maggiore età) della commissione verifica poteri che in questo caso aggiungerà il nominativo all'elenco.

La Corte Federale ritiene che, sia requisito imprescindibile, ai fini della presentazione delle candidature, quello di aver raggiunto la maggiore età alla data del 31 ottobre.

Ritiene inoltre che, se l'atleta che compie 18 anni in data precedente allo svolgimento dell'assemblea (purché già tesserato prima del 31 ottobre) possa comunque essere ammesso a votare previa verifica delle condizioni (tesseramento e maggiore età) della commissione verifica poteri che in questo caso aggiungerà il nominativo all'elenco.

4) La Corte Federale in linea di principio non può interpretare in senso estensivo l'articolo 11 comma B dello Statuto Federale – Acquisizione del diritto di voto -, in quanto modificherebbe a posteriori le regole determinate negli anni precedenti incidendo sul peso elettorale, soprattutto in considerazione della imminente scadenza del quadriennio Olimpico.

5) In relazione a quanto disposto dagli artt. 8 e 9 dello Statuto Federale, la Corte Federale precisa che non è possibile ridistribuire i voti non utilizzati.

6) ARTICOLO 29 - Condizioni di eleggibilità - la Corte Federale rileva che sia implicito il fatto che le condizioni di eleggibilità si intendano così come dettate dallo Statuto Federale e più precisamente nel seguente modo:

- è necessario essere tesserati al momento della presentazione della candidatura o della nomina ed è altrettanto necessario essere stati tesserati almeno due anni nell'ultimo decennio precedente allo svolgimento della assemblea, come, si evince nei capoversi D) e C).

SEGRETERIA GENERALE

COMUNICATO N. 17

DEL 5 DICEMBRE 2008

Oggetto: Proroga del tesseramento

Si comunica che il consiglio Federale, nella riunione del 27 novembre u.s., ha deliberato le seguenti proroghe della validità della tessera 2008:

1) Proroga tesseramento ai soli fini assicurativi

In base a quanto previsto dall'art.11 del Regolamento Organico *Articolo 11 – Validità della tessera*

1. La tessera ha validità dalla data del rilascio al termine dell'anno solare di riferimento. La stessa può essere prorogata da apposita delibera di Consiglio Federale ai soli fini della copertura assicurativa annuale e cessa, ai fini sportivi, con il termine della stagione ciclistica per la quale è stata rilasciata.

In considerazione del fatto che il termine della validità della tessera al 31 dicembre 2008 potrebbe comportare disagi per la partecipazione alla stagione agonistica di ciclocross ed in particolar modo ai Campionati Italiani e Regionali in programma a gennaio 2009, si delibera di prorogare la validità della tessera, ai soli fini assicurativi,

☒ al 31 gennaio 2009 per tutti i tesserati

☒ al 28 febbraio 2009 per quegli atleti per i quali è stata attuata la procedura di prestito temporaneo per attività ciclocross. Questi ultimi potranno, con la tessera 2008, partecipare esclusivamente ad attività di ciclocross.

2) Proroga della tessera, ai soli fini di presentazione delle candidature e di ammissione al voto

Proroga del tesseramento per i dirigenti federali "eletti" componenti del "Consiglio Federale", dei Consigli Provinciali e Regionali".

In considerazione del fatto che il termine della validità della tessera è il 31 dicembre 2008 e che i membri eletti del Consiglio Federale e dei Consigli Provinciali e Regionali saranno considerati decaduti alla data delle relative assemblee elettive si delibera, al fine di permettere a detti soggetti di presentare la propria candidatura e nell'impossibilità di tesserarli per cariche decadute, di prorogare la validità della tessera 2008 alla data del 15 marzo 2009.

Proroga del tesseramento per Atleti di categoria internazionale, Direttori sportivi, Maestri di Mountainbike e Tecnici Regionali

Al fine di agevolare la presentazione delle candidature e l'ammissione al voto si delibera di

Prorogare la tessera, ai soli fini di presentazione delle candidature e di ammissione al voto nelle rispettive Assemblee Provinciali, a tutti gli atleti di categoria internazionale ed a tutti i Direttori Sportivi, Maestri di Mountainbike e Tecnici Regionali alla data del 22 febbraio 2009.

Il Segretario Generale

Maria Cristina Gabriotti

abbiano completato l'iter di richiesta informatica di rinnovo affiliazione entro i due giorni precedenti la data dell'assemblea.

La data di richiesta sarà quella registrata nel sistema informatico.

Il Segretario Generale

Maria Cristina Gabriotti

SEGRETERIA GENERALE

COMUNICATO N. 18

DEL 5 DICEMBRE 2008

Oggetto: Ammissione al voto delle società affiliate con diritto di voto.

Considerata la ristrettezza dei termini per il rinnovo delle affiliazioni delle società con diritto a voto per le prossime assemblee. Considerata la difficoltà dei comitati regionali di smaltire in tempo utile tutte le richieste di rinnovo affiliazione.

Al fine di garantire la massima rappresentatività. Il Consiglio Federale del 27 novembre 2008 ha deliberato che vengano ammesse al voto oltre alle società regolarmente validate alla data di svolgimento dell'assemblea anche tutte le società che

